

REGOLAMENTO

TITOLO 3

ASSISTENZE INFORTUNI E INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA

Edizione 26/07/2017

*“Principi e nozioni fondamentali” del Regolamento ASSIDIM
sono espressi nel Titolo 0
come parte integrante del presente titolo*

*Tutti i moduli citati nel Regolamento sono disponibili nella sezione del sito www.assidim.it
denominata “MODULISTICA”*

SOMMARIO

ARTICOLO 1 – SOGGETTI CHE POSSONO FRUIRE DELLE PRESTAZIONI	2
ARTICOLO 2 – ASSISTENZE E CAPITALI GARANTITI	2
ARTICOLO 3 – ISCRIZIONI, VARIAZIONI, CANCELLAZIONI, MODULISTICA E CONTRIBUTIONI	3
ARTICOLO 4 – RINNOVO PRESTAZIONI E CONTRIBUTIONI	5
ARTICOLO 5 – INTERATTIVITÀ AZIENDE ASSOCIATE E COMUNICAZIONI DATI	6
ARTICOLO 6 – DENUNCIA DI INFORTUNIO O INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA	7
ARTICOLO 7 – CAPITALI NON RICONOSCIUTI	7

ARTICOLO 1 – SOGGETTI CHE POSSONO FRUIRE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni di cui al presente titolo possono essere garantite:

- 1) secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 dello Statuto ASSIDIM;
- 2) ai soggetti che abbiano diritto per contratto, accordo o regolamento aziendale a fruire di prestazioni assistenziali;
- 3) compatibilmente alle soluzioni e alle condizioni assistenziali disponibili.

ARTICOLO 2 – ASSISTENZE E CAPITALI GARANTITI

ASSISTENZA INFORTUNI

Opera in caso di infortuni subiti dall'assistito che producano lesioni obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente o un'inabilità temporanea (vedere Titolo 0, Nozioni Fondamentali – Infortunio).

ASSISTENZA INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA

Opera in caso di invalidità permanente in conseguenza di malattia che l'assistito subisca (vedere Titolo 0, Nozioni Fondamentali – Malattia).

CAPITALI GARANTITI - OPZIONI POSSIBILI

- a) Capitali per categorie a multipli di retribuzione
Si riferiscono al monte retributivo totale di tutti i dipendenti assistiti appartenenti alla medesima categoria, indicati in forma anonima.
L'azienda associata è esonerata dall'obbligo della preventiva comunicazione delle generalità delle persone per le quali viene richiesta l'assistenza.
Per l'identificazione di tali persone, la determinazione dei capitali garantiti e il computo del contributo associativo si farà riferimento alle risultanze dei libri dell'azienda associata, che si impegna ad esibirli in qualsiasi momento insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso, a seguito di richiesta di ASSIDIM, del Broker e/o della Compagnia Assicurativa di riferimento.
- b) Capitali fissi per categorie e nominativi
Si riferiscono agli importi determinati dall'azienda associata per ogni singola persona assistita che dev'essere indicata nominativamente.

Le particolarità delle singole forme di assistenza – limiti di età, eventi coperti, capitali garantiti, ... – possono variare in base alla soluzione assistenziale scelta.

RETRIBUZIONE

Si intende tutto quanto, al lordo delle ritenute, il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni, comprese le indennità fisse, i premi, le gratificazioni, i compensi speciali di qualsiasi natura (escluso quanto corrisposto a titolo di rimborso spese) quando pure abbiano carattere transitorio o di contingenza, la partecipazione agli utili e le provvigioni, nonché l'equivalente in denaro di tutte le corresponsioni in natura purché sul tutto sia conteggiato o conteggiabile il contributo associativo.

ARTICOLO 3 – ISCRIZIONI, VARIAZIONI, CANCELLAZIONI, MODULISTICA E CONTRIBUTI

Le aziende che intendono associarsi ad ASSIDIM o che sono già associate per altri tipi di assistenza, per fruire delle prestazioni in esame devono comunicare i propri dati come segue:

3.1 Iscrizioni per nuova adesione e/o attivazione nuova assistenza

a) Nuova adesione e attivazione assistenza

- ✓ compilare online e inviare ad ASSIDIM il modulo elettronico di adesione, disponibile sul sito www.assidim.it nella sezione "ASSOCIARSI" / "Come associarsi";
- ✓ compilare, firmare e trasmettere ad ASSIDIM il Modulo IN01 (per assistenza infortuni) e IP01 (per assistenza invalidità permanente da malattia), disponibili sul sito www.assidim.it nella medesima sezione del presente titolo del Regolamento.

b) Attivazione nuova assistenza per azienda già associata

- ✓ compilare, firmare e trasmettere ad ASSIDIM il Modulo GEN e i moduli IN01 (per assistenza infortuni) e IP01 (per assistenza invalidità permanente da malattia), disponibili sul sito www.assidim.it nella medesima sezione del presente titolo del Regolamento.

c) L'iscrizione dei soggetti e la decorrenza dell'assistenza

- ✓ è subordinata al ricevimento e accettazione della modulistica e/o dei dati da parte di ASSIDIM o altri enti;
- ✓ è soggetta al rispetto dei termini di pagamento richiesti da ASSIDIM per il versamento dei corrispondenti contributi associativi;
- ✓ può avvenire eccezionalmente con decorrenza anticipata, nel rispetto dei punti precedenti, solo se opportunamente documentata e giustificata da ragioni gravi e se accettata anche dalla compagnia assicurativa di riferimento.

3.2 Variazioni successive ad adesione e/o attivazione assistenza

- a) Le modifiche delle date di nascita e codici fiscali errati devono essere comunicate ad ASSIDIM, mediante posta elettronica, alle persone dedicate all'assistenza indicate nel sito www.assidim.it nella sezione "CONTATTI".
- b) Le nuove iscrizioni, cancellazioni, variazioni di capitale hanno effetto dalle ore 24 della data di richiesta, che dovrà essere compresa tra il primo giorno del mese in cui si effettua l'aggiornamento e il 31/12 dell'annualità in corso.
- c) Per tutte le altre variazioni vedere successivo articolo 5 – INTERATTIVITA' AZIENDE ASSOCIATE E COMUNICAZIONE DATI.

3.3 Cancellazioni

- a) L'iscrizione dell'assistito dura fino alle ore 24.00 dell'ultimo giorno di permanenza del rapporto di lavoro / collaborazione tra l'assistito e l'azienda associata. La cancellazione in corso d'anno dà diritto al rimborso del contributo per il periodo non utilizzato.
- b) Le aziende associate che desiderino recedere da ASSIDIM devono comunicare la loro decisione con lettera raccomandata o pec all'indirizzo assidim@pec.it entro il 31 ottobre dell'anno in corso – compilando il modulo GEN – e il recesso avrà effetto dalle ore 24.00 del 31 dicembre dello stesso anno, altrimenti l'adesione ad ASSIDIM si intende automaticamente prorogata e i rinnovi delle assistenze per l'anno successivo si intendono confermati;
- c) Le aziende associate che desiderino rinnovare il rapporto associativo, ma disattivare l'assistenza pur mantenendo attive eventuali altre assistenze devono comunicare la loro decisione con lettera raccomandata o pec all'indirizzo assidim@pec.it entro il 31 ottobre dell'anno in corso compilando il modulo GEN – e la disattivazione avrà effetto dalle ore 24.00 del 31 dicembre dello stesso anno, altrimenti l'assistenza si intende automaticamente prorogata e il rinnovo per l'anno successivo si intende confermato.
- d) In caso di rilevanti variazioni delle condizioni assicurative e/o dei contributi associativi – aumenti superiori al 10% – intervenute dopo il 31 ottobre dell'anno in corso, il termine per il recesso dall'associazione e/o per la sospensione dell'assistenza s'intende prorogato di 15 giorni rispetto alla data in cui l'azienda associata viene informata delle variazioni.

3.4 Modulistica

Disponibile sul sito www.assidim.it nella medesima sezione del presente titolo del Regolamento

3.5 Contribuzioni

Al fine di consentire l'operatività delle assistenze, le aziende associate sono tenute a pagare i contributi associativi entro e non oltre la scadenza indicata nella richiesta notificata da ASSIDIM, determinati annualmente dal Consiglio Direttivo in funzione delle seguenti caratteristiche:

- ✓ tipo di assistenza;
- ✓ opzioni / soluzioni assistenziali standard o differenziate;
- ✓ equilibrio tra assistenze erogate e contributi associativi raccolti;
- ✓ dimensioni aziende associate e/o composizione collaboratori assistiti;
- ✓ data d'iscrizione.

ARTICOLO 4 – RINNOVO PRESTAZIONI E CONTRIBUTI

Nel dicembre di ogni anno, ASSIDIM provvede a richiedere alle aziende associate i contributi per l'anno successivo, determinandone l'importo sulla base dei dati che risultano nello stato di rischio alla data del 30 novembre.

Entro il 31 dicembre o, in base alle specifiche esigenze amministrative / fiscali, entro i primi giorni lavorativi di gennaio dell'anno successivo o entro la diversa scadenza comunicata da ASSIDIM, le aziende associate devono versare detti contributi associativi a titolo di anticipo per l'anno di rinnovo, altrimenti si trovano in sospensione di prestazioni.

In caso di inadempimento, ASSIDIM non assume alcuna responsabilità per le conseguenze nei riguardi delle aziende associate e/o loro iscritti e si riserva di riconsiderare la posizione di quelle aziende associate che non hanno versato i contributi associativi di rinnovo entro il limite termine previsto e di deciderne eventualmente la dimissione d'ufficio, fermo il diritto a riscuotere i contributi associativi dovuti.

Entro il 31 dicembre, salvo diversa scadenza comunicata da ASSIDIM le aziende associate devono confermare o aggiornare e confermare lo stato di rischio non valorizzato, definito "da convalidare", presente sul sito internet www.assidim.it, entrando nell'area riservata alle aziende associate e seguendo l'operatività indicata nel successivo articolo 5 – INTERATTIVITA' AZIENDE ASSOCIATE E COMUNICAZIONE DATI.

Entro il 31 gennaio, le aziende associate devono per le sole coperture a multipli di retribuzione, fornire le retribuzioni definitive e il numero di assistiti per categoria dell'anno precedente, necessarie per determinare i contributi di conguaglio, accedendo al sito internet ASSIDIM www.assidim.it, entrando nell'area riservata alle aziende associate e seguendo l'operatività indicata nel successivo articolo 5 - INTERATTIVITA' AZIENDE ASSOCIATE E COMUNICAZIONE DATI.

I contributi dovranno essere pagati entro il termine indicato, al fine di poter garantire le correlate assistenze poiché l'inadempimento potrebbe comportarne la sospensione e la ripresa dell'operatività a decorrere dalla data di avvenuto versamento dei contributi associativi o la dimissione d'ufficio, fermo il diritto a riscuotere i contributi associativi dovuti.

ARTICOLO 5 – INTERATTIVITÀ AZIENDE ASSOCIATE E COMUNICAZIONI DATI

Le comunicazioni tra ASSIDIM e le aziende associate, avvengono con l'uso di un sistema informatico interattivo presente sul sito internet www.assidim.it, a cura del referente per i rapporti con ASSIDIM, che consente di:

- 1) visionare / aggiornare i propri dati fondamentali, ad eccezione del cambio di ragione sociale per il quale è necessario compilare e trasmettere ad ASSIDIM il modulo GEN;
- 2) cambiare la password;
- 3) visionare / aggiornare il proprio stato di rischio;
- 4) inserire nuove categorie e/o nominativi. L'operatività dell'assistenza e le condizioni sono assoggettate all'accettazione della Compagnia assicurativa di riferimento;
- 5) escludere categorie e/o nominativi già iscritti;
- 6) modificare i capitali fissi solo per l'anno successivo;**
- 7) inserire retribuzioni definitive e numero assistiti per categorie a multipli di retribuzione, obbligatorie e indispensabili per determinare i contributi associativi definitivi annui;**
- 8) vedere le comunicazioni per aziende associate.

ARTICOLO 6 – DENUNCIA DI INFORTUNIO O INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA

In caso di infortunio o invalidità permanente da malattia, contattare appena possibile e, comunque, entro 15 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, il numero 02.48538986 da lunedì a giovedì, 09.15 – 12.00 e 13.30 – 16.30, per avere informazioni su:

- a) garanzie previste dalla soluzione assistenziale di riferimento;
- b) modalità di invio della denuncia;
- c) stato di lavorazione della pratica;
- d) liquidazione del sinistro;
- e) richiesta formale di revisione per divergenze sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni provocate dall'infortunio, sui miglioramenti che possono essere ottenuti seguendo un adeguato trattamento terapeutico o sul grado di invalidità permanente.

ARTICOLO 7 – CAPITALI NON RICONOSCIUTI

Le denunce di sinistri per le quali non vengono riconosciuti i capitali, qualora l'interessato rilevi incongruenze ed anomalie, potranno essere segnalate ad ASSIDIM al fine di sottoporle nuovamente agli enti coinvolti. Qualora l'esito sia negativo e ci siano i presupposti, si farà riferimento a quanto previsto dalla convenzione assicurativa di riferimento.